

DELIBERAZIONE 19 MAGGIO 2020

169/2020/R/EEL

**DISPOSIZIONI SUL COSTO VARIABILE RICONOSCIUTO DELLE UNITÀ DI PRODUZIONE
FIUMESANTO DI EP PRODUZIONE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1111^a riunione del 19 maggio 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 803/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 803/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2018, 632/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 632/2018/R/eel);
- la comunicazione di EP Produzione S.p.A. (di seguito anche: EP Produzione), del 12 dicembre 2018, prot. Autorità 35511, del 13 dicembre 2018 (di seguito: comunicazione EP);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 12 marzo 2020, prot. Autorità 9203, di pari data (di seguito: comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 64 e 65, della deliberazione 111/06, stabiliscono i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi (di seguito, se non diversamente specificato, i commi con radice 63, 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);

- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario che a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all’Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire:
 - nel caso di unità termoelettrica, la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - nel caso di unità termoelettrica, il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - nel caso di unità termoelettrica, il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
 - nel caso di unità termoelettrica alimentata a gas naturale o a gas naturale da giacimenti minori isolati di tipo turbogas o a ciclo combinato a basso coefficiente di utilizzo, la stima del fattore di carico;
- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti all’Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall’utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest’ultimo comma, l’utente medesimo:
 - con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell’elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale; se una o più unità nella disponibilità dello stesso utente sono alimentate a carbone, può inoltre esercitare la scelta del prodotto/indice di riferimento tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16;
 - con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell’esercizio di questa facoltà, l’utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- a seguito di apposita istanza avanzata da EP Produzione, l’Autorità, con la deliberazione 803/2016/R/eel, ha ammesso al regime di reintegrazione dei costi l’impianto essenziale Fiumesanto, per il periodo pluriennale 2017-2020;

- in relazione alle unità di produzione Fiumesanto, l’Autorità, con la deliberazione 632/2018/R/eel:
 - ha approvato, con efficacia limitata all’anno 2019, le proposte presentate da Terna nel novembre 2018, ai sensi del comma 64.31, lettera a), come modificate dalle istanze avanzate da EP Produzione su profili attinenti a componenti del costo variabile riconosciuto diverse da quella di cui al comma 64.11, lettera a) (di seguito: componente combustibili);
 - ha previsto che, in merito ai profili della componente combustibili rispetto ai quali EP Produzione ha formulato istanze *ex* comma 64.30, siano applicati nell’anno 2019 i valori validi per l’anno 2018, ai sensi del comma 77.37;
 - ha prorogato i termini per la presentazione o riformulazione di istanze relative ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto delle unità di produzione essenziali (cfr. comma 77.38, lettera j), della deliberazione 111/06 e il punto 2, lettera b), della deliberazione 632/2018/R/eel);
- dalla comunicazione EP Produzione e dalla comunicazione Terna emerge che EP Produzione ha esercitato la facoltà di cui al combinato disposto del comma 77.38, lettera j), della deliberazione 111/06 e del punto 2, lettera b), della deliberazione 632/2018/R/eel), riformulando le istanze sulla componente combustibili per l’anno 2019 in relazione al costo variabile riconosciuto delle unità di produzione Fiumesanto.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere, con riferimento alle unità di produzione Fiumesanto e con efficacia limitata all’anno 2019, le istanze sulla componente combustibili risultante dalla comunicazione EP Produzione e dalla comunicazione Terna, prevedendo, tuttavia, che, in merito ai profili del combustibile citato al punto 4 della comunicazione EP Produzione allegata alla comunicazione Terna, sia applicata nell’anno 2019 la metodologia di valorizzazione valida per l’anno 2018, ai sensi del comma 77.37, in considerazione dell’insufficienza degli elementi forniti a supporto dell’istanza di modifica della menzionata valorizzazione per l’anno 2019

DELIBERA

1. di approvare, con efficacia limitata all’anno 2019 e nei termini esplicitati in premessa, le istanze, di cui al combinato disposto del comma 77.38, lettera j), della deliberazione 111/06 e del punto 2, lettera b), della deliberazione 632/2018/R/eel), presentate all’Autorità mediante la comunicazione EP Produzione e la comunicazione Terna, con riferimento alle unità di produzione Fiumesanto, prevedendo, tuttavia, che, in merito ai profili del combustibile citato al punto 4 della comunicazione EP Produzione allegata alla comunicazione Terna, sia applicata per

- l'anno 2019 la metodologia di valorizzazione valida per l'anno 2018, ai sensi del comma 77.37;
2. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A. e ad EP Produzione S.p.A.;
 3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini